

Green Pass dal 15 Ottobre le FAQ pubblicate dal Governo

Risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi

Riportiamo le faq emesse dal Governo con ulteriori delucidazioni sull'imminente entrata in vigore dell'obbligo di esibizione del Green Pass nei luoghi di lavoro.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore privato?

Ogni azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID- 19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

12. Il titolare dell'azienda deve esibire il Green Pass?

In base alle indicazioni desumibili dalle FAQ pubblicate on line dal Governo, la risposta è positiva. In pratica, se il titolare dell'azienda opera al suo interno, deve essere controllato dal soggetto da lui stesso incaricato di eseguire i controlli in azienda. Quindi, il lavoratore incaricato della verifica della certificazione verde – ove nominato dal titolare – può, e anzi deve, verificare il Green Pass del datore di lavoro stesso.

13. Entro quale termine il datore di lavoro deve “organizzarsi”?

Premesso che i controlli scatteranno a partire da venerdì 15 ottobre 2021, tale data è anche il termine entro il quale il datore di lavoro deve appunto “organizzarsi” per garantire la regolarità e l'effettività dei controlli nei confronti dei soggetti che, per motivi di lavoro, intendono accedere all'interno dei locali di cui è proprietario o affittuario.

14. Fino a dove può spingersi la verifica del Green Pass?

Le attività di verifica devono limitarsi a controllare l'autenticità, validità e integrità della certificazione verde, esclusa in ogni caso la raccolta dei dati dell'intestatario. Quindi, non è permesso accedere alle informazioni circa i presupposti – vaccino, guarigione dal Covid – 19 o tampone – che hanno dato luogo al rilascio della certificazione, né alla loro scadenza.

15. Il controllore può chiedere al lavoratore un documento di identità?

Certamente, ciò in particolare nelle imprese di maggiori dimensioni. La richiesta di esibire un documento di identità valido non ha altro scopo che quello di garantire il riconoscimento del lavoratore. D'altro canto, tale facoltà è espressamente prevista dall'articolo 13, comma 4, del DPCM 17 giugno 2021, il quale dispone che l'intestatario della certificazione verde Covid – 19, all'atto della verifica, deve dimostrare, a richiesta degli incaricati di tale compito, la propria identità personale esibendo un documento di identità.

16. Cosa accade in caso di controllo a campione dopo l'accesso e di Green Pass scaduto?

Poiché si prevede l'obbligo del Green Pass "ai fini dell'accesso" ai luoghi di lavoro, il momento dell'entrata è quello in cui la verifica della validità della certificazione va eseguita. D'altro canto, in assenza di indicazioni ufficiali, si potrebbe ipotizzare che la successiva scadenza del documento non sia rilevante. Va poi evidenziato che, in caso di controllo con esito negativo (a campione) della certificazione verde durante il turno di lavoro e non in entrata, il datore deve allontanare il lavoratore, applicando anche la sanzione disciplinare, senza tuttavia sapere con certezza se il Green Pass era valido al momento dell'accesso in azienda. Quindi, in definitiva, nonostante la norma non ne preveda l'obbligo, è assolutamente consigliabile procedere al controllo (quotidiano) del Green Pass in fase di accesso ai locali aziendali.

17. Le aziende che fanno controlli a campione sono sanzionabili?

No, in base alle risposte alle Faq presenti sul sito del Governo, le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori privi di Green Pass, ciò però a condizione che i controlli siano stati effettuati rispettando modelli organizzativi adeguati, così è come previsto dal decreto legge n. 127/2021.

Conclusioni

Si ricorda l'utilizzo dei moduli inviati con nostra precedente nel caso in cui si presenti la necessità. L'argomento sta subendo una quotidiana evoluzione, sarà Ns cura aggiornarVi in merito a futuri sviluppi in materia di Green Pass.

Cordovado, 14.10.2021

DIEMME SAS
Luigi De Monte